Tributi, Catasto e Suolo Pubblico n. ord. 76
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 2015 02976/103

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 LUGLIO 2015

(proposta dalla G.C. 9 luglio 2015)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro
ALUNNO Guido Maria
AMBROGIO Paola
APPENDINO Chiara
ARALDI Andrea
BERTHIER Ferdinando
BERTOLA Vittorio
CARBONERO Roberto
CARRETTA Domenico
CASSIANI Luca
CENTILLO Maria Lucia
CERVETTI Barbara Ingrid
CUNTRO' Gioacchino
FERRARIS Giovanni Maria
GENISIO Domenica
GRECO LUCCHINA Paolo
LA GANGA Giuseppe
LATERZA Vincenzo
LEVI-MONTALCINI Piera
LIARDO Enzo
MAGLIANO Silvio
MARRONE Maurizio
MUZZARELLI Marco
NOMIS Fosca
ONOFRI Laura
PAOLINO Michele
RICCA Fabrizio
SBRIGLIO Giuseppe
SCANDEREBECH Federica
TROIANO Dario
TROMBOTTO Maurizio
TRONZANO Andrea
VENTURA Giovanni
VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti Consiglieri: CURTO Michele - D'AMICO Angelo - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LOSPINUSO Rocco.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Curti, di concerto con gli Assessori Passoni e Mangone, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103), del 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02259/103) esecutiva dal 25 giugno 2012, del 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04166/103) esecutiva dal 5 novembre 2013 e del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03087/103) esecutiva dal 6 ottobre 2014, al fine di apportare precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento.

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)" con il presente provvedimento, hanno il fine di precisare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso, di fornire utili chiarimenti normativi e integrare i coefficienti moltiplicatori applicabili per specifiche tipologie di occupazione.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

Si propone di integrare il secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento come segue: dopo il primo periodo inserire il seguente: "Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.".

La modifica proposta risulta opportuna in quanto in taluni casi le attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza hanno contenuti tali, sotto il profilo della validità ed utilità sociale dell'iniziativa, da meritare l'approvazione espressa della Civica Amministrazione.

L'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 25 del Regolamento prevede che ogni singola concessione di suolo per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro abbia durata massima di cinque giorni anche non consecutivi.

E' opportuno che tale prescrizione, idonea a consentire una adeguata programmazione e rotazione dell'occupazione dei medesimi spazi, possa essere derogata in caso di attività espressamente approvate dalla Civica Amministrazione, in quanto tali qualificate attività, in considerazione della propria natura di sensibilizzazione, necessitano di essere svolte per periodi

estesi al fine di poter raggiungere risultati apprezzabili.

Si propongono, inoltre, le seguenti modifiche:

- articolo 47 - Occupazione per traslochi, al comma 3 sostituire "quindici" con "dieci";
- articolo 48 - Occupazioni per lavori edili, al comma 1 si aggiunge il periodo: " L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione";
- articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati, il comma 2 viene sostituito con il seguente: "La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni prima se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.";
- articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali, al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo: "La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.".

Le modifiche risultano necessarie in quanto il Servizio Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico nell'anno 2015 ha ottenuto la Certificazione di Qualità per i procedimenti preordinati al rilascio delle seguenti concessioni:

- lavori edili ed assimilati (traslochi, potatura piante, carico/scarico materiale eccetera);
- ponteggi e steccati;
- manomissione suolo.

Uno degli adempimenti richiesti dal Servizio Qualità della Città è stata la definizione dei tempi di lavorazione delle pratiche da parte dei fornitori, al fine di determinare la durata complessiva di ciascun procedimento.

Definiti i tempi di rilascio dei provvedimenti, occorre quindi integrare o modificare gli articoli del Regolamento COSAP che disciplinano le varie tipologie di occupazione in argomento.

All'allegato A DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - lettera B (COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE):

- al punto 2 quater si propone la seguente modifica: "Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria. La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non sono compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II".

La modifica si propone quanto il canone da corrispondere per occupazioni del suolo

pubblico con chioschi edicola è attualmente determinato sulla base del coefficiente moltiplicatore pari a 0,85 della tariffa ordinaria, come si evince dall'allegato "A" al Regolamento comunale n. 257, punto B, 2 quater vigente. Tenuto conto tuttavia della grave crisi economica in atto che coinvolge particolarmente il mondo dell'editoria per l'avvento dei testi digitali di libri, giornali e riviste, pare opportuno rideterminare il coefficiente moltiplicatore da applicarsi per i chioschi edicola da 0,85 a 0,75.

Inoltre in riferimento alla classificazione delle categorie stradali, attualmente il territorio della Città di Torino è articolato in cinque categorie, individuate nell'Allegato "B" al Regolamento n. 257; la categoria viaria I, che incide maggiormente sull'entità dell'importo del canone, corrisponde a sedimi stradali di particolare importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale ubicati principalmente nel centro storico cittadino o in aree sottoposte a vincoli architettonici, ambientali o paesaggistici.

Considerato che gli elementi suddetti si ravvisano principalmente nella Zona Urbana centrale Storica (ZUCS), si ritiene di dover procedere ad una più puntuale differenziazione tra le tariffe prevedendo l'applicazione della categoria viaria 1 esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella ZUCS e l'applicazione della categoria viaria II ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in ambito centrale o in zone soggette a vincoli, non sono compresi nel centro storico;

- al punto 7 si propone la sostituzione con la seguente formulazione: "Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici e in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.".

  Si ritiene opportuno prevedere la revisione del moltiplicatore di cui all'Allegato "A", punto 7 della lettera B del Regolamento C.O.S.A.P., con particolare riferimento alle occupazioni oggetto di concessione per attività commerciale in occasione di eventi o manifestazioni non sportive che si svolgano negli stadi e nelle aree individuate in prossimità dell'ex Palaisozaki (Palaolimpico, Palatorino o altro) o, occasionalmente, in altri luoghi.

  La tariffa attualmente applicata per determinare il canone di concessione si basa sui coefficienti 5 per gli eventi non sportivi che si svolgono allo stadio, e 10 per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono

in aree diverse dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro).

Si ritiene che, applicando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P., sussistano le condizioni per aumentare il coefficiente moltiplicatore.

La presenza di numerose aree di suolo pubblico destinate alle attività commerciali concentrate principalmente nelle zone dove sono ubicati gli ingressi dello stadio o delle strutture interessate all'evento, comporta, infatti, un sensibile sacrificio per la collettività, anche considerando che parte rilevante delle concessioni sono ubicate in zone pedonali (cosiddetta piazza Olimpica) dove si concentra il passaggio degli spettatori in ingresso o in uscita dal luogo dell'evento. Tali aree vengono sottratte a quei cittadini che, non interessati all'evento, utilizzano abitualmente l'area pedonale per svago o per attività sportive di vario genere (jogging, ciclismo, ecc.). Per ciò che concerne le concessioni ubicate al di fuori dell'area pedonale, si deve osservare che si tratta di aree generalmente sottratte alla sosta di autoveicoli proprio durante eventi nei quali la richiesta di zone di parcheggio è più alta.

Non solo, ma le concessioni in discorso sono particolarmente ambite da parte degli operatori commerciali, a causa del vantaggio ricavabile da esse proprio perché l'attività di vendita si svolge in occasione di manifestazioni che, generalmente, richiamano migliaia di persone e dunque di potenziali clienti;

- al punto 10 si propone la seguente integrazione: "Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7 e/o Promozionali o ad esse correlate e Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.".

  La modifica si rende necessaria al fine di coordinare il presente punto al novellato punto 7.

Si dà atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Si dà inoltre atto che con Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, il Ministero dell'Interno ha approvato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 luglio 2015.

Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 13 luglio 2015 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito: hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, e 10 (all. 3-10 - nn.); le Circoscrizioni 4 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto).

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012, la presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria che in data 17 luglio 2015 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare (all. 11 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) (all. 1 - n.);
2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 - n.);
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ottemperanza all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento della Città;
4) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 174/2012 il presente regolamento è stato inviato all'organo di revisione economico-finanziaria per il parere di competenza;
5) di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1 gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
6) di dare atto che lo stesso sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis e comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011

convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORA POLITICHE GIOVANILI E
DI INTEGRAZIONE, SUOLO PUBBLICO
ARREDO URBANO
F.to Curti

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE AL PATRIMONIO ED
AL DECENTRAMENTO
F.to Passoni

L'ASSESSORE LAVORO COMMERCIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECONOMATO
E CONTRATTI E APPALTI
F.to Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICITA' E
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
F.to Vitrotti

IL DIRIGENTE
SERVIZIO INNOVAZIONE E SVILUPPO
AREE PUBBLICHE / SANITA'
AMMINISTRATIVA
F.to Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Nomis Fosca

Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24
VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Nomis Fosca

Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24
VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Cuntrò